



**REGIONE LOMBARDIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE della Provincia di Cremona**

**DIREZIONE GENERALE**

Prot. n. 50176/03

Cremona, 21 LUG. 2003

Egregio Signor SINDACO  
del COMUNE di

PANSINO

Oggetto: *trasmissione delibera n. 295 del 25/06/2003.*  
*Approvazione definitiva delle modifiche di alcuni capitoli Titoli III° e IV° del Regolamento Locale di Igiene.*

Si trasmette, per quanto di competenza, copia della delibera e relativi allegati di cui all'oggetto.  
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Andrea BELLOLI

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Luigi BLONDI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Rosa BRUNO

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Liana Boldori  
Dipartimento di Prevenzione - Tel. 0372/497450

Referente del procedimento amministrativo: Dott.ssa Ilaria Giordano  
Referente Amm.vo Dip. Di Prevenzione - Tel. 0372/497453


COMUNE DI PANSINO (CR)

Protocollo Entrata N. 15252

Cat. 1 Classe 8

21 LUG. 2003

<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> VICESINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO
<input type="checkbox"/> SEGRETERIA	<input type="checkbox"/> PARCHING	<input checked="" type="checkbox"/> SERVIZI SOCIALI
<input checked="" type="checkbox"/> ENTRATE	<input type="checkbox"/> ANAGRAFE	<input type="checkbox"/> ALTRI
<input type="checkbox"/> VIGILANZA	<input type="checkbox"/> BIBLIOTECA	



REGIONE LOMBARDIA

# Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 295

SEDUTA DEL	25/06/2003	ORE	08:30
------------	------------	-----	-------

Partecipano alla seduta

BELLOLI ANDREA  
BRUNO MARIA ROSA  
ABLONDI LUIGI  
CORSINI GIUSEPPE

Direttore Generale  
Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario  
Direttore Sociale

OGGETTO:

PROPOSTA DI MODIFICA DI ALCUNI CAPITOLI DEL TITOLO III° E DEL TITOLO IV° DEL  
REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

Il responsabile del procedimento: **BOLDORI LIANA**

## *Capitolo 10*

# CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

### **3.10.1 Definizioni e norme generali**

Per edifici rurali, s'intendono le costruzioni destinate ad abitazione dei conduttori agricoli, nonché quelle per il normale funzionamento dell'azienda agricola ed i necessari servizi a quest'ultima inerenti.

### **3.10.2 Norme generali comuni**

Fermo restando quanto specificato ai successivi articoli, nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quell'aziendale.

Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per gli animali e trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotate d'acqua dichiarata potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a controlli chimici e batteriologici, con la periodicità prevista dalla normativa vigente, e per situazioni particolari, sarà stabilita di volta in volta, dall'Autorità Sanitaria Locale.

Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere delle abitazioni, nonché gli scarichi d'eventuali processi di lavorazione annessi all'azienda agricola, dovranno essere conformi alla normativa vigente.(D.Lgs. 258/2000, Circ.Interministeriale 04/02/77 e L.R.37/93).

Gli scarichi delle acque di processo e lavaggio dei locali per la mungitura e il deposito del latte possono confluire nelle vasche di stoccaggio liquami (esclusi i servizi igienici).

L'utilizzo dei reflui zootecnici a scopo agronomico potrà essere consentito soltanto se conforme alla normativa vigente (LR 37/93, suo regolamento attuativo e successive modifiche ed integrazioni)

Dovrà essere realizzato un pozzettone di raccolta delle acque piovane e del colatticio da collegarsi al bacino di carico del liquame con i parametri previsti dal Regolamento attuativi della LR 37/93.

- lo stoccaggio su lettiera permanente è ammesso fino ad un'altezza massima di 40 cm. Il letame proveniente da lettiera permanente o la pollina secca (refluo palabile) devono comunque maturare su platea o in concimaia per almeno 90 giorni.
- lo stoccaggio in concimaia chiusa su quattro lati deve tenere conto delle acque piovane e del colatticio, il volume massimo potrà essere calcolato con un'altezza superiore di un metro rispetto all'altezza delle pareti della concimaia.

Per quanto riguarda gli allevamenti esistenti ad eccezione di quelli avicoli, salvo prescrizioni specifiche dell'ASL, si può ammettere lo stoccaggio del letame anche su sola lettiera permanente purché questa non sia rimossa prima di 90 giorni dall'inizio del suo accumulo, in caso contrario è necessario realizzare un ulteriore stoccaggio su platea o in concimaia con le caratteristiche di cui sopra.

Nel caso di vendita a terzi in toto o in parte di qualsiasi refluo zootecnico (liquame, letame, pollina ect), l'allevatore deve comunque garantire uno stoccaggio e maturazione come se dovesse avvenirne l'utilizzo.

Per le stalle di sosta, si considera il peso vivo giornaliero mediamente allevato nell'anno, lo stoccaggio dei reflui comunque non deve essere inferiore a 180 giorni calcolato su tale peso vivo.

### **3.10.5 Allevamenti di animali: Distanze**

La costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento comunale (zone agricole).

I nuovi allevamenti, dovranno comunque rispettare le seguenti distanze:

A) BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVI-CAPRINI - STRUZZI

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) da zone edificabili residenziali A. B. C. F.   | 200 metri |
| 2) da case isolate di terzi individuate ai sensi art. 1 lett. C L.R. 93/80 e zona D                       | 100 metri |
| 3) da tutte le abitazioni poste in zona agricola diverse dal punto 2 comprese quelle del centro aziendale | 25 metri  |

B) SUINI - AVI-CUNICOLI - CANILI

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) da zone edificabili residenziali A. B. C. F. | 600 metri |
| 2) da abitazioni di terzi e zona D              | 100 metri |
| 3) da abitazioni del centro aziendale           | 25 metri  |

Le distanze sopra indicate hanno un carattere di reciprocità, il calcolo delle stesse, per quanto riguarda gli allevamenti, va effettuato dal perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero o qualsiasi struttura per la raccolta e stoccaggio dei reflui zootecnici o similari, non dal terreno circostante adibito ad eventuali opere serventi.

Tutte le distanze indicate nei punti 1 possono essere aumentate o diminuite di norma del 50% secondo delle valutazioni complesse in relazione alla tipologia e potenzialità dell'allevamento, all'abitato più vicino, alla direzione dei venti predominanti, all'adozioni di tecnologie d'avanguardia in ambito agro-ambientale, in particolare per il contenimento o la riduzione degli odori molesti.

Allevamenti esistenti

Per i centri aziendali con allevamento esistente che non rispettano le distanze sopra elencati è necessario distinguere tra:

- Allevamenti esistenti o dismessi da meno di tre anni, senza cambio di destinazione d'uso, ubicati in zona agricola, possono eseguire ampliamenti fino ad un massimo del 25% del peso vivo allevato e comunque non devono ridurre ulteriormente le distanze in essere. L'ampliamento e le riconversioni con cambio

di tipologia possono avvenire senza limitazioni se le nuove realizzazioni o se i ricoveri esistenti, utilizzati a tal fine, rispettano le distanze minime stabilite per i nuovi allevamenti. La realizzazione delle strutture di stoccaggio imposte dalla normativa vigente, non devono ridurre le distanze in essere ad eccezione di comprovata impossibilità tecnica. Le eventuali riattivazioni, effettuate nel periodo superiori ai tre anni, dovranno rispettare almeno le distanze minime stabilite per i nuovi.

Allevamenti ubicati in zone non agricole o comunque dove non permesso dal PRG, essendo classificati come attività insalubre di cui all'art 216 T.U.L.L.S.S. R.D. 1265/34, non possono essere ampliati, possono eseguire unicamente miglioramenti igienico sanitari, senza aumento di peso vivo allevato. L'amministrazione Comunale per accertati inconvenienti igienico sanitari dovuti alla vicinanza con insediamenti residenziali, valutando il pregresso e l'evolversi della situazione, impone un periodo di tempo entro il quale l'azienda dovrà trasferirsi in zona agricola, non è mai ammessa la riattivazione.

#### Azzonamenti esistenti

Nelle zone A,B,C e F esistenti, che non rispettano le distanze di cui ai punti 1 sopra indicati, le nuove costruzioni dovranno distare rispettivamente:

- 50 metri dagli allevamenti esistenti indicati alla lettera A
- 300 metri dagli allevamenti esistenti indicati alla lettera B

Gli interventi previsti dall'art 31 della legge n°457 del 05/08/1978 sono sempre ammessi.

#### **3.10.6 Allevamenti ad uso familiare**

Gli allevamenti a carattere familiare da realizzarsi in zona agricola sono così definiti dal regolamento di attuazione della LR 37/93: allevamenti aventi come scopo il consumo diretto familiare, purché non ospitino stabilmente più di 100 capi complessivi per le